



COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio
Con i poteri della Giunta Comunale

VERBALE N° 14 DEL 18.03.2014

OGGETTO: Approvazione convenzione fra i Comuni di Arpino, Isola del Liri e Sora disciplinante i rapporti reciproci per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni non residenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 11,15 nella Residenza Municipale di Isola del Liri,

E' presente il Sub Commissario Prefettizio:

Dott. Giuseppe Lolli

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Toti Maria Chiara

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Responsabile dell' Ufficio interessato (art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267) per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL SUB COMMISSARIO
Con i poteri della Giunta Comunale

Visto il D.P.R. del 21.02.2014 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario di questo ente il Vice Prefetto aggiunto Dott.ssa Stefania Galella;

Visto il Decreto del 24.01.2014 con il quale il Prefetto della Provincia di Frosinone ha nominato il Dott. Giuseppe Lolli Sub Commissario di questo Ente ;

Vista la delega di funzioni in materia di servizi sociali conferita al Sub Commissario dell'Ente con nota prot. n. 3568 del 06.03.2014 a firma del commissario straordinario dott.ssa Stefania Galella;

PREMESSO che questo Ente:

- persegue, tra i suoi obiettivi, quello di garantire il diritto allo studio e di promuovere e partecipare alle iniziative, anche a carattere comprensoriale, volte a garantire l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli alunni e studenti del territorio;
- è tenuto, in base al D.P.R. 616/77, alla Legge 148/90 e alla L.R. n. 29/92, ad assicurare il servizio di trasporto scolastico, nel territorio comunale, agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/01/1997 art. 3, lett. c), in attuazione dell'art. 83 del Codice della strada, che prevede che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel territorio di un altro Comune, previa stipulazione di apposita Convenzione tra i Comuni medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che è presente una popolazione scolastica residente a Isola del Liri e nei Comuni di Arpino e Sora che, per diversi motivi, sceglie di iscriversi in Istituti scolastici non ricadenti nel Comune di residenza, richiedendo il servizio di trasporto scolastico al Comune sede della scuola frequentata;

VISTA la nota prot. n 3982 del 7/03/2013, inviata dal Comune di Arpino, con la quale il Commissario Prefettizio, dr.ssa Stefania Galella, propone la stipula di una convenzione tra i Comuni di Arpino, Isola del Liri e Sora, che disciplini i rapporti reciproci per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni e studenti che frequentano Istituti scolastici situati in Comuni diversi da quelli in cui gli stessi risiedono;

RITENUTO, al fine di affrontare in maniera efficace e razionale le problematiche del trasporto scolastico degli alunni e studenti che frequentano gli Istituti scolastici in Comuni diversi da quello di residenza, di accogliere la proposta del Comune di Arpino;

RITENUTO, altresì, di approvare la convenzione suddetta, allegata al presente atto quale parte integrante, inscindibile e sostanziale;

DATO ATTO che l'approvazione della convenzione suddetta non comporta alcun onere economico a carico di questo Ente;

- **RITENUTA** la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;





Comune di Isola del Liri
Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI
Pubblica Istruzione
Tel. 0776.800.8363
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali
Tel. 0776.800.8307
mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

Oggetto: Approvazione convenzione fra i Comuni di Arpino, Isola del Liri e Sora disciplinante i rapporti reciproci per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni non residenti.

PARERE SERVIZIO VI

il Responsabile del Servizio VI: Pubblica Istruzione, e Servizi Sociali, competente in materia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa".

Isola del Liri, lì 17.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI
Dott.ssa Maria DI PEDE



Oggetto: **Convenzione fra i Comuni di Arpino, isola del Liri e Sora disciplinante i rapporti reciproci per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni non residenti.**

L'anno 2013, addi.....del mese di, nella residenza comunale di.....

TRA

Il Comune di ARPINO, legalmente rappresentato dal Commissario Prefettizio Dott.ssa, Stefania Galella, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Isola del Liri, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Luciano Duro, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Sora, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Ernesto Tersigni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- i Comuni sopra citati, confinanti, hanno rilevato la presenza di popolazione studentesca che, per motivi geografici, didattici, ecc. opta per l'iscrizione ad istituti scolastici non ricadenti nel proprio comune di residenza, richiedendo pertanto il servizio di trasporto al Comune sede della scuola;
- il servizio del trasporto scolastico rientra nei compiti istituzionali dei Comuni così come previsto da leggi speciali, quali D.P.R. n.616/77 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.1997 – art. 3, lett. c), in attuazione dell'art. 83 del codice della strada, prevede che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel territorio di un altro Comune, previa stipulazione di apposita convenzione tra i Comuni medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è acclarata la possibilità che, in merito al servizio di trasporto scolastico, alunni residenti in un territorio frequentino le scuole del territorio vicino;
- nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e all'accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, è del tutto appropriato promuovere una rete di reciproche collaborazioni fra Comuni al fine di affrontare, con efficienza, efficacia e razionalità le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;
- è opportuno, nell'interesse collettivo per la funzionalità all'organizzazione del servizio trasporto scolastico dare avvio a una forma di cooperazione fra i Comuni limitrofi approvando un apposito schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000 che disciplini i rapporti fra i Comuni interessati sopra indicati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tutto ciò premesso e considerato:

Art.1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto scolastico, la gestione del servizio da parte dei Comuni di Arpino, Isola del Liri e Sora.

Art.2 – Finalità.

La gestione del servizio ha come unico scopo quello di assicurare il trasporto scolastico nel rispetto degli accordi della presente convenzione a favore dell'utenza scolastica residente nei Comuni di Arpino, Isola del Liri e Sora a ridosso dei confini territoriali.

Art. 3 – Criteri organizzativi del trasporto.

I Comuni convenzionati, si impegnano a mettere a disposizione, compatibilmente con la capienza dei propri mezzi di trasporto, il servizio trasporto scolastico anche per gli alunni residenti in uno dei Comuni convenzionati nel rispetto degli orari scolastici.

Art. 4 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata triennale, senza possibilità di tacita proroga. La stessa potrà essere prorogata o rinnovata con apposite manifestazioni di volontà espresse dai Comuni convenzionati con deliberazioni di giunta entro un tempo sufficiente per l'organizzazione del servizio.

Art. 5 – Rapporti finanziari.

Lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, così come in premessa specificato, fondandosi sul principio solidaristico e di cooperazione fra Enti, non comporta alcun onere finanziario a carico tra i Comuni convenzionati.

Sarà facoltà di ogni Comune applicare la retta di trasporto scolastico alla famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio.

Art. 6 – Recesso e Responsabilità.

Le parti contraenti possono recedere dal presente accordo perché sono venuti meno i presupposti e le condizioni che hanno portato alla stipula della presente convenzione, nonché per il verificarsi di nuovi eventi che possano consentire a ogni singolo comune convenzionato l'attivazione del servizio in questione con proprio veicolo. Il recesso, da ambo le parti, dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della data in cui si intende far cessare il servizio.

Tutti i Comuni convenzionati, legalmente rappresentati dai rispettivi sindaci pro-tempore come sopra identificati, sono responsabili dello scrupoloso rispetto della normativa di legge in materia di trasporto scolastico e di sicurezza dei trasportati. Eventuali controversie che dovessero insorgere, non appianabili negli incontri periodici di cui al successivo art. 12, si fa riferimento al Tribunale competente per giurisdizione.

art. 12 – forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati potranno essere costituite, qual'ora se ne riscontrasse la necessità, da incontri, tra i rispettivi Sindaci pro tempore, in accordo con il Dirigente dei Comprensori scolastici interessati, al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di trasporto convenzionato.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Commissario prefettizio del Comune di Arpino

Il Sindaco pro tempore del Comune di Isola del Liri

Il Sindaco pro tempore del Comune di Sora

- **PRESO** atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio VI: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione competente in materia ;
- **VISTO** l'art. 139, comma 1, lettera d) del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante, inscindibile e sostanziale, che disciplina i rapporti tra i Comuni di Isola del Liri, Arpino e Sora, per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni e studenti residenti a ridosso dei confini territoriali dei Comuni suddetti;
- 2) di dare atto che la stipula della convenzione non comporta alcun onere economico a carico di questo Ente.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Giuseppe Lolli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara Toti

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Isola del Liri, li 18 MAR. 2014

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Toti Maria Chiara

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Isola del Liri, li 18 MAR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Chiara Toti

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2014 al 2 APR. 2014;

che la stessa è divenuta esecutiva il _____ perché:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);
- Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

Isola del Liri, li

Il Dipendente Responsabile
F.to Anna Maria Fiorelli

Isola del Liri, li

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Chiara Toti